



COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO

PROVINCIA DI ORISTANO

09070 Baratili San Pietro – Via Chiesa n° 18 – Tel. 0783/413901 – Fax 0783/441511 - C.F. – P.I. 00074690959 Sito:

www.comune.baratilsanpietro.or.it Mail: finanziario@comune.baratilsanpietro.or.it Pec:

finanziario@pec.comune.baratilsanpietro.or.it

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione n. **254**

Settore Amministrativo

N. 156 del 06/08/2025

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI E DEL PATROCINIO AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULISTICA DI ISTANZA CONTRIBUTO/PATROCINIO

Il Funzionario Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2000;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Del. G.C. n. 54 del 13.09.2018 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio Economato, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 11.05.2021;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 27.12.2024;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Baratili San Pietro approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 20.07.2021;
- la Sottosezione 2.2.1 "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del P I A O - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, approvato con Del. G.C. n. 32 del 15.04.2025;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 09.01.2025 relativo all'affidamento dell'incarico E.Q. dell'Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott. Alessandro Murana;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.04.2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.04.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025/2027;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO:

- che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento Istr. amm.vo Dott. Alessandro Carlo Careddu;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 27.12.2024;

PREMESSO:

- che la definizione di un Programma annuale di Manifestazioni ed Iniziative culturali, ricreative e di spettacolo costituisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di promozione culturale e turistica della cittadina di Baratili San Pietro;
- che il Comune di Baratili San Pietro intende coinvolgere le realtà operanti nel territorio nella programmazione degli Eventi ed iniziative culturali e di spettacolo di particolare interesse pubblico, che costituiranno momenti integranti e qualificanti dell'offerta culturale, aggregativa e turistica nell'anno 2025.
- che l'Amministrazione Comunale di Baratili San Pietro intende sostenere Manifestazioni e Iniziative promosse da Associazioni, Comitati, Enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nel territorio comunale, attraverso l'erogazione di contributi finanziari.

PRESO ATTO degli obblighi previsti dalla Legge 7 agosto, 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e in particolare all'art. 12 *“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”*:

1. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
2. l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;

VISTO:

- quanto previsto nel vigente *“Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e Patrocini ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici e privati”*, approvato con Del. C.C. n. 31 del 25.11.2020;
- l'art. 6, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122), che prevede *“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”*;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione Comunale ha inteso approfondire con estrema ponderazione l'esatta applicazione del citato disposto normativo valutando se nel divieto a carico delle Pubbliche Amministrazioni, di effettuare spese per sponsorizzazioni, rientri quello di riconoscere contributi economici per l'organizzazione, da parte di terzi, di Manifestazioni nei settori culturale, turistico e ricreativo in genere;

ESAMINATA in merito la produzione giurisprudenziale contabile fornita sull'argomento, in particolare da varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che hanno deliberato pareri motivati, anche in risposta a quesiti di interpretazione delle disposizioni legislative posti dagli Enti locali;

VALUTATO, pertanto, quanto espresso in merito dalla Corte dei Corte – Sez. Controllo Lombardia che chiamata ad esprimersi sull'argomento, nella propria Del. n. 1075 del 23.12.2010:

- ha fornito un proprio parere sul divieto di spese per sponsorizzazioni ai sensi del D.L. n. 78 del 2010 (ora convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122) antepoendo una valutazione di natura teleologica in relazione alla funzione svolta dall'Ente locale e alla tipologia della spesa;
- ha concluso che la spesa per “...sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad Associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti”;

VALUTATO inoltre, quanto espresso in merito anche dalla Sezione del Controllo per la Regione Sardegna – Corte dei Conti, che chiamata a pronunciarsi su analogo quesito in materia posto dal Comune di Sassari, ritiene ammissibili *“le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'Ente interessato e svolte nell'interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione”* (Del. n. 75/2011/PAR);

RISCONTRATO, pertanto, anche sulla base delle citate pronunce giurisprudenziali:

- che il divieto non opera in relazione alle contribuzioni che rientrino nei compiti istituzionali dell'Ente e che vengono svolte nell'interesse della collettività;
- che spetta all'Amministrazione Comunale qualificare in concreto le singole fattispecie gestionali, ai fini dell'applicazione del divieto normativo, attraverso l'adozione di espliciti provvedimenti motivati;

RILEVATO:

- che i contributi economici da erogare non sono finalizzati alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, bensì sono destinati alla promozione di iniziative culturali, turistiche e ricreative locali, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze nell'interesse della collettività nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;
- che il sostegno alle Associazioni locali rientra tra le competenze proprie del Comune e che attraverso la concessione di contributi alle Associazioni locali si perseguono finalità idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali dell'Ente;
- che la spesa derivante dalla concessione dei contributi in questione non rientra, pertanto, nell'ambito del divieto di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122;

DATO ATTO che spetta alla Giunta Comunale qualificare e valutare le fattispecie per le quali il divieto non opera in relazione alle contribuzioni che rientrino nei compiti istituzionali dell'Ente e che vengono svolte nell'interesse della collettività, anche nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio;

RICHIAMATA la Del. G.C. n. 85 del 31.12.2024 avente ad oggetto *“Concessione di contributi finanziari e del Patrocinio ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici e privati per la realizzazione di Manifestazioni e Iniziative in Baratili San Pietro anno 2025. Indirizzo della Giunta comunale”* con la quale la Giunta Comunale:

- ha qualificato le fattispecie per le quali non opera il divieto di sponsorizzazione di cui all'art. 6, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nelle Manifestazioni e le Iniziative svolte nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente (culturali, turistiche e ricreative) da persone, Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, ricreative che operano senza fini di lucro nel territorio Comunale, nell'interesse della collettività, anche nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio;
- ha stabilito i Criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocini ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici e privati, a sostegno di Attività, Manifestazioni o Iniziative, da realizzare nel corso dell'anno 2025;
- ha dato atto che la qualificazione delle fattispecie per le quali non opera il divieto di sponsorizzazione di cui all'art. 6, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, sarà comunque in concreto stabilita in fase di Deliberazione di G.C. di riconoscimento dei contributi alle Associazioni beneficiarie;

- ha destinato al finanziamento dell'intervento in oggetto la somma complessiva pari a € 3.000,00;

PRESO ATTO che con la citata Del. G.C. n. 85 del 31.12.2024, al sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa è stata demandata l'attuazione dell'indirizzo dato, con l'adozione di tutti gli atti gestionali e i provvedimenti amministrativi necessari e conseguenti, e nel rispetto dei Criteri generali approvati, in particolare:

- *Indizione Bando pubblico per la presentazione delle istanze*
- *Promozione e divulgazione del Bando pubblico*
- *Istruttoria e verifica delle istanze pervenute*
- *Formazione della Graduatoria provvisoria e Definitiva*
- *Liquidazione dei Contributi riconosciuti ai beneficiari.*

ATTESA la necessità di procedere all'adozione degli atti gestionali propedeutici e necessari alla concessione dei Contributi;

PREDISPOSTO lo schema del Bando pubblico e della necessaria modulistica di istanza di Contributo/Patrocinio, secondo i Criteri e i contenuti definiti e stabiliti dall'Amministrazione Comunale con la citata Del. G.C. n. 85 del 31.12.2024;

ESAMINATO lo schema di Bando pubblico e della modulistica di istanza di Contributo/Patrocinio;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni esposte, provvedere in merito:

- approvando il Bando pubblico e la relativa modulistica di istanza di Contributo/Patrocinio, secondo i Criteri e i contenuti definiti e stabiliti dall'Amministrazione Comunale con la citata Del. G.C. n. 85 del 31.12.2024;
- fissando al **29 agosto 2025** la data di scadenza per la presentazione delle istanze di Contributo/Patrocinio;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE il Bando pubblico e la relativa modulistica di istanza per la **“Concessione di contributi finanziari e del Patrocinio ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici e privati per la realizzazione di Manifestazioni ed Iniziative in Baratili San Pietro anno 2025”**, come da allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicati:

- Bando pubblico per la concessione di contributi finanziari e del Patrocinio ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici e privati per la realizzazione di Manifestazioni ed Iniziative in Baratili San Pietro anno 2025,
- Avviso pubblico
- Istanza di Contributo/Patrocinio, Presentazione del Progetto, Preventivo finanziario [**mod. 1**]
- Rendicontazione finale [**mod. 2**]

DI STABILIRE:

- quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di Contributo/Patrocinio, secondo le modalità previste nel Bando pubblico, il giorno **29 agosto 2025**;
- che il suddetto Bando pubblico e la modulistica allegata vengano pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza;

DI DISPORRE:

- che al Bando pubblico in oggetto sia data la massima pubblicità, mediante inserzione di apposita informativa nel sito Internet istituzionale del Comune e utilizzo delle forme e modalità ritenute idonee ad un'adeguata divulgazione e informazione agli interessati;

- che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii.;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, sottosezione > “*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Alessandro Carlo Careddu	IL RESPONSABILE Settore Amministrativo Dott. Alessandro Murana
---	---